



AZIENDA PER IL
DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI
DI TERAMO

A.D.S.U.
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
Teramo

**Bando di Concorso per il conferimento di borse
di studio per l'anno accademico 2019/2020
per studenti iscritti
all'Università degli Studi di Teramo
e all'Istituto "G. Braga"**

Aggiornato al D.L. 101/2019

Art 1. CONCORSO

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo bandisce il Concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti per l'anno accademico 2019/2020 all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga", in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Lo stanziamento iniziale previsto è di Euro 687.000,00 di cui il 30% riservato al primo anno di tutti i corsi di laurea dell'Università degli Studi di Teramo e dei corsi ordinamentali e/o sperimentali di 1° e 2° livello (nuovo ordinamento), ivi compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07) dell'Istituto "G. Braga".

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso.

Graduatorie iscritti al primo anno a corsi di laurea, scuole specializzazione e dottorati di ricerca

I benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, ordinata in modo crescente sulla base del valore dell'I.S.E.E. A parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dal valore dell'I.S.P.E. e, in caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica (precede il più giovane);

Graduatorie iscritti a corsi di laurea - anni successivi al primo

La quota di stanziamento riservato agli anni successivi al primo sarà ripartita tra le varie facoltà, corsi di laurea e anni di corso dell'Università di Teramo e dell'Istituto "G. Braga" in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie, attribuendo, comunque, almeno una borsa di studio per ogni singolo anno.

I benefici sono attribuiti in base al merito calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio e sostenuti entro la data del 10 agosto 2019. A parità di merito, si considerano le condizioni economiche, tenendo conto del valore I.S.E.E., in caso di parità anche del valore I.S.P.E. e, se necessario, dell'età anagrafica (precede il più giovane);

Graduatorie iscritti corsi scuole specializzazione e dottorati di ricerca - anni successivi al primo

Le graduatorie sono formulate in base alla prima immatricolazione relativa al grado di studi e ordinate in modo crescente seguendo i criteri stabiliti per le graduatorie matricole.

Art. 2 DESTINATARI E DURATA

Possono partecipare al Concorso gli studenti di cittadinanza italiana o straniera, rifugiati politici e apolidi, che risultino iscritti all'a.a. 2019/2020 all'Università degli Studi di Teramo o all'Istituto "G. Braga" entro e non oltre il 31 marzo 2020 o termine successivo previsto dai rispettivi regolamenti.

Relativamente al Conservatorio, dovranno risultare già in possesso di diploma di maturità e iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento, o al diploma accademico di primo e secondo livello del Nuovo Ordinamento, compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07), se attivato.

In base alla durata degli studi, i benefici saranno attribuiti come di seguito:

- corsi di laurea di I livello-triennale, II livello-biennale e ciclo unico-quinquennale per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai relativi ordinamenti didattici, più un semestre relativo al primo anno fuori corso.

- scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

L'istanza si perfeziona in due fasi:

1 - INOLTRO DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente per via telematica, dal sito aziendale www.adsuteramo.it, sezione "Accesso Area Riservata Studenti - Sezione Borse di Studio".

Il termine di scadenza per l'invio delle domande è fissato **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 del 27 SETTEMBRE 2019, a pena di esclusione.**

Il sistema elettronico certifica data e ora della conclusione della domanda.

2 - INSERIMENTO DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Successivamente alla chiusura della domanda gli studenti dovranno entrare nella sezione "ISEE 2019" e compilare entro il termine non perentorio del **15 ottobre 2019** i campi con i dati dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie anno 2019 in proprio possesso.

Gli studenti che non sono tenuti alla presentazione dell'Attestazione ISEE per prestazioni universitarie anno 2019, devono trasmettere entro il termine del **31 ottobre 2019** la documentazione di cui al successivo Art. 5.

Art. 4 REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO - ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE ANNO 2019

Ai sensi del decreto MIUR n. 288 del 29/03/2019, le condizioni economiche degli studenti con redditi e/o patrimonio in Italia oppure con redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, devono risultare dall'**Attestazione ISEE anno 2019 valida per prestazioni universitarie**, redatta secondo la normativa vigente, e devono rientrare nei seguenti limiti:

- reddito ISEE non superiore a € 23.508,78
- patrimonio ISPEE non superiore a € 51.106,05.

La **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** per l'ottenimento dell'attestazione ISEE anno 2019 valida per prestazioni universitarie deve essere richiesta entro e non oltre la data di scadenza della domanda **27 settembre 2019, a pena di esclusione.**

La eventuale somma percepita nell'anno solare 2018 a titolo di borsa di studio erogata da Enti per il diritto allo studio universitario deve essere indicata nella DSU e verrà detratta d'ufficio.

ISEE ILLEGGIBILE

Nel caso in cui lo studente risulti "non idoneo" nella prima graduatoria provvisoria a causa di mancata lettura da parte del software aziendale dell'attestazione I.S.E.E, pur avendo presentato la DSU nel termine perentorio suindicato, dovrà compilare la **"richiesta di riesame on-line"** (art. 13) **entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria** e contestualmente sollecitare il soggetto che ha prodotto l'attestazione a ritrasmetterla on-line all'I.N.P.S.

ISEE CON ANNOTAZIONI

Un eventuale **ISEE prestazioni universitarie con "annotazioni"**, vale a dire con omissioni o difformità, comporta la sospensione della posizione in graduatoria e l'obbligo di richiedere una nuova DSU comprensiva delle ulteriori informazioni necessarie entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2019, a pena di esclusione.**

ISEE STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente è considerato indipendente e, pertanto, fa nucleo familiare a sé stante a condizione che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, in abitazione non di proprietà di un suo familiare;
- percezione di **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€ 6.500,00.**

ISEE STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato possono considerare il nucleo familiare secondo le modalità ordinarie oppure un nucleo ristretto formato esclusivamente dal richiedente, dal coniuge e dai figli.

ISEE NON VALIDO PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

La presentazione di una attestazione ISEE non valida per prestazioni universitarie comporta la esclusione dal concorso. Gli studenti che hanno comunque rispettato i termini per inoltrare la DSU possono essere riammessi in graduatoria, presentando una domanda di riesame e una nuova DSU per ottenere l'attestazione ISEE valida per le prestazioni universitarie, entrambe nel termine fissato dal successivo art. 13.

Art. 5 REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli studenti con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 4 trasmettendo tramite la procedura online la seguente documentazione entro il **31 ottobre 2019:**

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel **2018** da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2018, con specificata la relativa superficie, che saranno valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.
- Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2018;
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

I dati economici sono convertiti in base al tasso di cambio medio dell'Euro anno 2018 determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza, sarà applicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 429 del 11/01/19 relativo ai cambi medi del mese di dicembre 2018.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

In alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del MIUR n. 464 del 11/06/2019 devono presentare una Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Afghanistan	Congo Dem. Rep.	Korea, Dem. Rep.	Nepal	Sudan
Angola	Djibouti	Lao	People's Niger	Tanzania
Bangladesh	Eritrea	Rep. D	Rwanda	Timor-Leste
Benin	Ethiopia	Lesotho	Sao Tome	& Togo
Bhutan	Gambia	Liberia	Principe	Tuvalu
Burkina Faso	Guinea	Madagascar	Senegal	Uganda
Burundi	Guinea Bissau	Malawi	Sierra Leone	Vanuatu
Cambogia	Haiti	Mali	Solomon Islands	Yemen
Central African	Kiribati	Mauritania	Somalia	Zambia
Rep.		Mozambique	South Sudan	Zimbabwe
Chad		Myanmar		
Comoros				

STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Tale status deve essere comprovato mediante la documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica si considerano solo i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

STUDENTI RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Gli studenti richiedenti asilo politico possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 6 REQUISITI DI MERITO - CONTINUITA' CARRIERA - PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Gli studenti saranno inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso, calcolato dall'anno di prima immatricolazione al livello di studi frequentato, anche in caso di iscrizione a c.d. "corsi part time" e indipendentemente da eventuali trasferimenti.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione all'Università, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta, anche all'estero.

L'anno di prima immatricolazione è così individuato:

- l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso qualsiasi Università italiana o estera per chi si iscrive ad un corso di Laurea di I livello-triennale o di Laurea ciclo unico-quinquennale;
- l'anno di prima iscrizione dopo il conseguimento della laurea di primo livello per chi si iscrive ad un corso di Laurea di II livello-biennale presso qualsiasi Università italiana o estera;
- l'anno di prima iscrizione a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione dopo il conseguimento della laurea a un corso ciclo unico-quinquennale o II livello-biennale per chi si iscrive, rispettivamente a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione.

PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI

Agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. In tal caso, potranno partecipare al concorso a condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro Ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito.

CASI PARTICOLARI

Non sono considerati periodi d'interruzione degli studi e pertanto non devono essere inclusi nel calcolo degli anni di corso i periodi relativi a:

- interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della carriera;
- svolgimento del servizio militare civile;
- per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
- infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- carriera antecedente la decadenza, a condizione che l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati in quel periodo.

Art. 7 REQUISITI DI MERITO: CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I LIVELLO A CARRIERA DI II LIVELLO

Gli studenti frequentanti un corso di laurea di I livello-triennale che concorrono in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, se conseguono la laurea nell'a.a. 2018/19, possono partecipare, dandone immediata comunicazione, in qualità di iscritti al primo anno di un corso di II livello - biennale, a condizione che abbiano conseguito alla data di scadenza del presente bando (27 settembre 2019 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo di bonus.

Gli studenti che concorrono in qualità di iscritti al primo anno di un corso di Laurea di II livello-biennale, in quanto certi di conseguire il titolo di laurea di I livello-triennale nell'a.a. 2018/2019, dovranno aver maturato alla data di scadenza del presente bando (27 settembre 2019 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo del bonus.

Art. 8 REQUISITI DI MERITO: CREDITI E VOTI

Ad esclusione degli iscritti al primo anno, il merito è calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio, sostenuti entro la data del 10 agosto 2019. Parimenti, per i partecipanti ai Programmi di Mobilità Internazionale sono considerati solo gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2019.

Iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO di:	Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e successiva valutazione dei requisiti di merito, come sotto esposto:
--	---

Laurea di I livello-triennale	almeno 18 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2020 per lo svincolo della II^ rata.
Laurea di II livello-biennale	almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2020 per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute
Laurea a ciclo unico-quinquennale	
passaggio da carriera di I livello a carriera di II livello (art. 7)	150 crediti riconosciuti entro il 27 settembre 2019 + 18 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2020 per lo svincolo della II^ rata almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2020 per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute.

Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo anno di:	Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e merito, come sotto esposto:
Laurea di I livello-triennale: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea di I livello-triennale: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea di I livello-triennale: I anno Fuori Corso	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea a ciclo unico: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea a ciclo unico: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea a ciclo unico: IV anno	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
Laurea a ciclo unico: V anno	almeno 190 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019

Laurea a ciclo unico: I anno F.C.	almeno 55 crediti in più conseguiti rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso entro il 10 agosto 2019
--	--

Laurea di II livello-biennale : II anno	almeno 30 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
---	---

Laurea di II livello-biennale : I F.C.	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2019
--	---

Iscritti a SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O DOTTORATI DI RICERCA

Gli studenti devono possedere i requisiti necessari per l'**ammissione**, secondo i rispettivi ordinamenti, anche al fine di conservare il beneficio negli anni successivi al primo, ove previsti.

Iscritti a VECCHIO ORDINAMENTO - ISTITUTO "G. BRAGA"

Per gli studenti iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento in possesso di diploma di maturità, oltre a risultare regolarmente iscritti, nei termini previsti, all'Istituto "G. Braga", il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il **30 novembre 2019** dell'esame obbligatorio di passaggio con votazione non inferiore a **9,50/10**.

Art. 9 BONUS (solo per studenti iscritti ad anni successivi al primo).

Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente intende iscriversi, utilizzabile un'unica volta in tutta la carriera universitaria.

Nel caso in cui per raggiungere i crediti richiesti non sia necessario l'intero valore del bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ai fini della determinazione della posizione nelle graduatorie, i crediti corrispondenti alla quota di bonus avranno valore zero.

Il bonus utilizzabile varia sulla base dell'anno di corso frequentato, nel seguente modo:

per il raggiungimento dei crediti previsti nel 1 presente Bando per :	crediti di bonus utilizzabili una sola volta nella carriera universitaria:
iscritti al 2° anno di corso di laurea I livello-triennale e ciclo unico	massimo 5 crediti di BONUS
iscritti al 3° anno di corso di laurea I livello-triennale e ciclo unico	massimo 12 crediti di BONUS

iscritti ad anni di corso successivi al terzo dei corsi di laurea di	massimo 15 crediti di BONUS
I livello-triennale e ciclo unico	
iscritti a partire dal 2° anno di corso e successivi dei corsi di laurea di livello-biennale	II massimo 15 crediti di BONUS

Art. 10 DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE

La condizione (status) degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, tenendo conto delle distanze come risultanti dal sito "google maps" scegliendo il percorso più breve tra residenza e sede universitaria frequentata, secondo la seguente tipologia:

STUDENTE IN SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza massima di 20 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici superiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE PENDOLARE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza compresa tra 21 km e 49 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici inferiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE FUORI SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza minima di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che esclusivamente per motivi di studio stipulino un contratto di locazione come specificato in seguito.

Lo studente fuori sede che prenda alloggio sulla base di un contratto a titolo non oneroso, verrà considerato pendolare ed è tenuto alla spedizione dell'atto come sotto specificato.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati "Fuori sede", a condizione che spediscono il contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato a proprio nome in Italia per la frequenza agli studi universitari; in caso contrario, saranno considerati studenti "in sede".

Art. 11 CONTRATTO DI LOCAZIONE E TERMINI DI SPEDIZIONE

Il contratto, stipulato a titolo oneroso per motivi di studio nella località sede del corso di laurea e regolarmente registrato presso l'Agenzia Entrate, deve risultare di durata minima di 10 mesi nel periodo compreso dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, con esclusione del mese di agosto.

In tale periodo, in caso di adesione a programmi di mobilità internazionale, lo studente presenterà, nello stesso termine e in aggiunta al contratto in Italia, autodichiarazione relativa alla durata della permanenza all'estero, da integrare successivamente con l'invio del contratto a titolo oneroso stipulato nel paese ospitante.

Tutti gli studenti interessati, anche se inizialmente esclusi e successivamente riammessi in graduatoria, sono tenuti a spedire in formato digitale la relativa documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria (art.13).
N.B. Il mancato rispetto del termine di spedizione, comporta la modifica dello status.

Art. 12 IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio consistono in una quota vitto, in nessun modo monetizzabile, e in una quota denaro, comprensiva di una quota alloggio spettante ai soli studenti fuori sede.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del suo valore.

Gli importi delle borse di studio, ai sensi del Decreto del MIUR n. 316 del 05/04/19, saranno determinati in relazione allo status e all'appartenenza a una delle tre fasce determinata dal proprio I.S.E.E. prestazioni universitarie, come di seguito riportato:

	1° fascia: ISEE da € 0 a € 15.672,50	2° fascia: ISEE da € 15.672,51 a € 19.590,60	3° fascia: ISEE da € 19.590,61 a € 23.508,78
Studenti IN SEDE	1.971,89 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno	1.685,65 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno	1.399,38 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno
Studenti PENDOLARI	2.079,25 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno	1.777,40 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno	1.475,55 + vitto 804,84 1 pasto gratuito al giorno
Studenti FUORI SEDE	3.621,90 + vitto 1.609,68 2 pasti gratuiti al giorno	3.340,15 + vitto 1.609,68 2 pasti gratuiti al giorno	3.058,37+ vitto 1.609,68 2 pasti gratuiti al giorno

Art. 13 FORMAZIONE GRADUATORIE E DOMANDA DI RIESAME

La pubblicazione delle graduatorie nell'Albo Pretorio Online sul sito aziendale www.adsuteramo.it vale agli effetti di legge come notifica dell'esito delle domande ai partecipanti al Concorso.

La **prima graduatoria provvisoria**, pubblicata indicativamente entro il 31 ottobre 2019, elencherà gli studenti idonei, cioè potenziali beneficiari delle Borse di Studio, e quelli non idonei.

Entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria, gli studenti risultati non idonei possono presentare

domanda di riesame compilata esclusivamente on-line dal proprio profilo personale, pena la definitiva esclusione dal concorso.

L'esito della domanda di riesame sarà reso noto esclusivamente con la pubblicazione della graduatoria aggiornata indicativamente entro il mese di dicembre.

L'Azienda si riserva comunque di intervenire d'ufficio sulle graduatorie operando tutte le rettifiche ritenute necessarie ed opportune in sede di autotutela.

Art. 14 TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

I pagamenti avvengono esclusivamente tramite bonifico.

I termini fissati dal presente bando per le erogazioni, non considerano i tempi tecnici necessari per gli accrediti.

Gli studenti dovranno indicare nel proprio profilo online l'IBAN relativo a un conto corrente bancario o postale, a loro intestato o cointestato, acceso nel territorio italiano, oppure relativo a una carta elettronica di pagamento. Il conto o la carta devono risultare strumenti finanziari idonei a ricevere bonifici da istituti bancari privati.

L'Azienda non risponde per ritardi nei pagamenti dovuti all'indicazione di un IBAN errato o riferito a conti o carte intestati a persona diversa dallo studente.

PRIMA RATA

Entro il 31 dicembre 2019, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata della borsa di studio.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Entro il 30 giugno 2020 verrà erogata la seconda rata della Borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO

- Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, pari a **18 crediti**, purché **conseguiti entro il 10 agosto 2020**, previa verifica da parte dell'Azienda.

Lo studente che, entro tale data non abbia conseguito il sopra indicato numero di crediti, non avrà più diritto alla seconda rata della borsa di studio.

La seconda rata sarà erogata di norma nei mesi di giugno, luglio e settembre 2020, una volta acquisite d'ufficio le informazioni dalle competenti Segreterie Studenti, senza necessità di comunicazioni da parte degli interessati

- Per gli studenti iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca la seconda rata della borsa di studio verrà erogata dopo che lo studente avrà autocertificato l'ammissione al secondo anno e previa verifica da parte dell'Azienda. Il mancato superamento dell'esame fa decadere il diritto alla seconda rata della borsa di studio.

Art. 15 TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE

Gli studenti risultati idonei in graduatoria sono esonerati dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e dalle tasse universitarie.

Gli studenti idonei o beneficiari per il precedente a.a. 2018-2019 non sono tenuti al pagamento delle tasse per l'a.a. 2019-2020, sino alla pubblicazione della graduatoria aggiornata, che avverrà entro dicembre 2019. Pubblicata la graduatoria, gli studenti che non risultino idonei devono pagare le tasse nei termini stabiliti dall'Università.

Agli iscritti al primo anno che avranno versato solo la prima rata delle tasse all'atto dell'iscrizione e successivamente risultati idonei nella

graduatoria di dicembre 2019, il rimborso avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e indicativamente a febbraio/marzo 2021.

Art. 16 INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.

Per gli studenti in possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, risultante da certificazione rilasciata da apposita commissione medica ASL, ai sensi della legge n. 68/1999 e s.m.i. oppure con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i., il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità ed è riconosciuta una integrazione della borsa di studio pari al 30% della quota denaro.

La documentazione attestante l'invalidità o la disabilità di cui sopra, va trasmessa telematicamente tramite il proprio profilo online, entro il termine **non perentorio del 31 ottobre 2019.**

Gli studenti diversamente abili beneficiari di borsa iscritti al primo anno sono esclusi dalle disposizioni relative alla verifica del merito per la 2^a rata della borsa di studio (art. 14) e dell'eventuale revoca e pertanto la quota denaro è erogata in unica soluzione.

Art. 17 ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'

Sono esclusi dalle graduatorie gli studenti che:

- non risultino, anche a seguito di successivi accertamenti d'ufficio, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando o che non ne rispettino i termini i quali hanno tutti carattere perentorio, salvo che non sia espressamente diversamente indicato
- incorrano in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione
- si iscrivano successivamente alla presentazione della domanda, ad un corso di laurea ovvero ad un anno di corso diverso da quello indicato nella domanda stessa. La disposizione non è valida per gli studenti iscritti al primo anno che rientrano in un'unica graduatoria
- rinuncino agli studi o al beneficio. In tal caso sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.
- si trasferiscano presso altri Atenei nel corso dell'a.a. 2019/20.

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o benefici comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2019/2020 anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

In questo caso lo studente dovrà optare per l'uno o per l'altro beneficio. Fanno eccezione le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Art. 18 RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO

In caso di perdita del beneficio le somme riscosse e il valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti all'Azienda.

Il valore della quota vitto da restituire sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa di prima fascia (€ 2,00).

I beneficiari di borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo che nel corso dell'anno accademico lascino gli studi o si trasferiscano godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato; tale norma non è applicabile agli studenti iscritti al primo anno.

Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data effettiva di comunicazione di rinuncia agli studi.

Art. 19 BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Gli studenti beneficiari di borsa o idonei in graduatoria hanno diritto, per una sola volta nell'intera carriera universitaria, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale che abbiano un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.

Il contributo, comprensivo di un rimborso forfettario delle spese di viaggio, è calcolato sulla durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

ART. 20 INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI NEI TERMINI.

Lo studente beneficiario che consegua il diploma di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, ottiene un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Conclusa la sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento, l'Azienda provvede d'ufficio ad erogare la integrazione spettante.

ART. 21 SERVIZIO RISTORAZIONE

La domanda di partecipazione al presente Concorso è valida anche per il servizio di ristorazione.

Hanno diritto al pasto gratuito i beneficiari di borsa di studio e gli studenti iscritti agli anni successivi al primo risultati idonei in graduatoria.

Gli iscritti al primo anno, risultati idonei alla borsa di studio in base alla graduatoria aggiornata pubblicata entro dicembre 2019, pagano il prezzo ridotto di € 2,00 per ogni pasto e potranno usufruire del vitto gratuito solo a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria con la quale diventano beneficiari. Per poter fruire del servizio si dovrà generare il QR-Code seguendo la procedura indicata nello specifico regolamento aziendale.

Art. 22 CONTROLLI E SANZIONI

L'Azienda, ai sensi della vigente normativa in materia, predisporrà accertamenti su tutte le domande pervenute.

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, l'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei benefici e/o servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

Oltre alla restituzione della somma erogata, lo studente, ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3, sarà soggetto all'applicazione della sanzione pari al triplo di quanto percepito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nelle domande on-line e nelle documentazioni prodotte sono destinati esclusivamente al complesso delle operazioni finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando.

I dati richiesti sono obbligatori per la partecipazione al concorso, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 30 aprile 1997.

Dei nominativi dei beneficiari e degli idonei e degli esclusi è inoltre data pubblicità, ai sensi dell'art. 22 della L. 412/91, tramite pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda D.S.U. e sul sito internet dell'Azienda stessa.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e al Regolamento UE GDPR 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell'Azienda D.S.U. di Teramo, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Assistenza, incaricato del trattamento è il personale tutto dello stesso Ufficio Assistenza.

Art. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni previste dal D.P.CM. 159 DEL 5.12.2013, D.P.C.M. del 30/04/97 e s.m.i., dal D.P.C.M. 9/04/01, emanate ai sensi della L. 390/91, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Piano Triennale della Regione Abruzzo.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Eventuale ricorso avverso la decisione di questa Azienda DSU, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sez. Teramo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza.

Il Direttore
(f.to Arch. Antonio Sorgi)

SOMMARIO

ART. 1	CONCORSO	PAG. 2
ART. 2.	DESTINATARI E DURATA	PAG. 2
ART. 3	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	PAG. 3
ART. 4	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO - ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE ANNO 2016	PAG. 3
ART. 5	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	PAG. 4
ART. 6	REQUISITI DI MERITO - CONTINUITA' CARRIERA - PRIMA IMMATRICOLAZIONE	PAG. 5
ART. 7	REQUISITI DI MERITO - CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I A II LIVELLO	PAG. 6
ART. 8	REQUISITI DI MERITO - CREDITI E VOTI	PAG. 6
ART. 9	BONUS	PAG. 8
ART. 10	DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE	PAG. 9
ART. 11	CONTRATTO DI LOCAZIONE E TERMINI DI SPEDIZIONE	PAG. 9
ART. 12	IMPORTI ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	PAG. 10
ART. 13	FORMAZIONE GRADUATORIA EDOMANDA DI RIESAME	PAG. 10
ART. 14	TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO	PAG. 11
ART. 15	TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE	PAG. 11
ART. 16	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 12
ART. 17	ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'	PAG. 12
ART. 18	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO	PAG. 12
ART. 19	BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE	PAG. 13
ART. 20	INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER LAUREATI NEI TERMINI	PAG. 13
ART. 21	SERVIZIO RISTORAZIONE	PAG. 13
ART. 22	CONTROLLI E SANZIONI	PAG. 13
ART. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 13
ART. 24	NORME DI RINVIO	PAG. 14
ART. 25	FORO COMPETENTE	PAG. 14